

**COMUNE DI VALENZA**

(Provincia di Alessandria)

Rep. n.

**Repubblica Italiana**

***SCHEMA* CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE  
PULIZIA DEL MANTO STRADALE E SUE PERTINENZE CON IL  
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI  
EVENTUALMENTE COMPROMESSE, PER IL PERIODO DI ANNI  
... – C.I.G. ... - SOCIETA' ...**

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), addì \_\_ (\_\_\_\_), del mese di  
\_\_\_\_\_, nella sede comunale di Valenza, Via Pellizzari, 2,

Avanti di me Dott.ssa. Paola Marcella Crescenzi Segretario Generale del  
Comune di Valenza, autorizzata a rogare contratti in forma pubblica e  
nell'interesse dell'Ente in virtù dell'art. 97, comma 4, punto C del D.Lgs  
18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 70, comma 7, lett. b) del vigente  
Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4,  
del 28.01.2003, esecutiva ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i  
Signori:

- ....., nato a .... il ....., Dirigente II Settore, che interviene in rappresentanza  
del Comune di Valenza, C.F./Partita IVA 00314770066, in virtù del Decreto  
Sindacale n. ... del .... ed agisce nel presente atto ai sensi degli artt. 107 e  
109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 73, comma 3 del  
vigente Statuto Comunale, nel prosieguo denominato "Comune";

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_, con sede legale in

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ – Codice Fiscale e Partita IVA 01484180391, nel prosieguo denominato “Concessionaria”;

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciando d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni come ne hanno facoltà per l’art. 48 della legge notarile;

**PREMESSO CHE:**

1) il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall’art. 211 del medesimo Decreto Legislativo. Nell’eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all’eliminazione, per consentire la eventuale riapertura al traffico;

2) il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".

3) l’attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice

dell'Ambiente – più specificamente: l'art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio "chi inquina paga" ed in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

4) l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla Legge n. 120 del 29 Luglio 2010, rubricato "Atti vietati" prevede che "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta od in movimento". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;

5) il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido od infiammabili o comunque atte a creare pericolo od intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada od un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è finalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

6) il Comune, per garantire gli adempimenti citati ed in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente "Convenzione" al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, come meglio descritte nel Capitolato descrittivo e prestazionale che il concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegato;

7) con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato stabilito di procedere all'appalto per l'affidamento in concessione triennale del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia del manto stradale e sue pertinenze con il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse, sulle strade di competenza del Comune di Valenza, mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020, in deroga all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8) che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato aggiudicato l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - Premesse**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - Oggetto**

Il Comune di Valenza, come sopra rappresentato, affida in concessione alla Società \_\_\_\_\_ come sopra rappresentata, il servizio di ripristino post incidente mediante pulizia del manto stradale e sue pertinenze con il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse, sulle strade di pertinenza del Comune di Valenza, alle condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara dal concessionario, nonché dal Capitolato descrittivo e prestazionale, documento che il concessionario, dichiara di conoscere ed accettare. L'Offerta tecnica ed il Capitolato descrittivo e prestazionale si intendono parti integranti e sostanziali della presente convenzione anche se ad essa non vengono materialmente e fisicamente acclusi.

#### **ART. 3 - Durata**

La presente concessione ha validità per anni 3 (tre) a decorrere dalla data del giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

Alla scadenza del periodo di validità della concessione, pari ad anni 3, il Comune di Valenza si riserva l'eventualità di un'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di nuovo contraente, ed, in ogni caso, per un periodo massimo di 6 mesi (sei).

#### **ART. 4 - Corrispettivo**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del DLgs 50/2016, come richiamato dall'art. 165 del medesimo D.lgs. 50/2016, il servizio in concessione non dovrà comportare alcun onere economico a carico del Comune di Valenza, dal momento che il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente dal

diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio stesso; per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Valenza anche con riferimento ai servizi migliorativi offerti in sede di gara.

Unicamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016 nonché degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'importo della concessione del servizio in oggetto per la durata di anni 3 (tre) viene fissato in € 79.800,00, IVA esclusa.

Si precisa che gli oneri della sicurezza, derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso sono pari ad 0,00 (zero).

#### **ART. 5 Oneri e Obblighi del Concessionario**

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. È altresì tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette a dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche, di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

#### **ART. 6**

In relazione alla rilevanza del servizio da gestire, per gli interessi coinvolti, il concessionario è tenuto all'adozione di un modello di gestione,

organizzazione e controllo dell'impresa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231; l'operatore economico dovrà disporre di procedure del sistema di gestione aziendale, Modello di gestione e Codice Etico, al fine di migliorare la trasparenza, la regolarità e la scrupolosa aderenza al tessuto normativo, specie alla luce dei rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione.

#### **ART. 7**

La concessione di cui al presente contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato descrittivo e prestazionale, già richiamato.

#### **ART. 8 – Garanzia definitiva – Coperture assicurative**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, il concessionario ha costituito la cauzione definitiva di € 7.980,00 (settemilanovecentottanta/00) mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, emessa dalla \_\_\_\_\_, Agenzia n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, di pari importo. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente convenzione.

Il concessionario ha inoltre costituito, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) dedicata in via esclusiva al presente contratto, rilasciata da ..... – Agenzia di ..., in data ..., e con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e a cose, senza limite annuo, di validità pari alla durata del contratto. Nella

polizza è esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti.

#### **ART. 9 – Tracciabilità flussi finanziari**

Il concessionario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136, i bonifici bancari o postali relativi alla presente commessa, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) ..... Il contratto verrà risolto immediatamente nel caso in cui una qualsiasi transazione di cui alla legge 13.8.2010, n. 136, della quale venga a conoscenza questa Stazione appaltante, sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa. Troveranno inoltre applicazione le misure sanzionatorie di cui all'art. 6, della medesima legge 13.8.2010, n. 136.

#### **ART. 10**

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza” vigente. Al riguardo si dà atto che il concessionario dichiara di aver preso conoscenza del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza”. Il concessionario si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al “Codice di comportamento comunale” potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Valenza, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto e assegna un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 11 - Domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata del servizio, il proprio domicilio legale in \_\_\_\_\_.

#### **ART. 12 - Controversie**

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto è escluso qualsivoglia ricorso alla giustizia arbitrale, conseguentemente è da ritenersi competente in via unica ed esclusiva, il Foro di Alessandria.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016.

### **ART. 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto e considerato con il presente contratto, si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato descrittivo e prestazionale, alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici, al Codice della Strada ed al Codice dell'ambiente, vigenti.

### **ART. 14 - Spese**

Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.

Il presente atto è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del TU approvato con DPR 26.4.1986, n. 131.

Si dà atto che l'appaltatore ha regolarmente provveduto al versamento delle relative somme come da ricevuta di bonifico bancario in data \_\_\_\_\_, di cui alle reversali n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Agli effetti fiscali il valore viene determinato in netti euro 79.800,00 ogni onere incluso (settantanovemilaottocento/00), dando atto che lo stesso viene indicato unicamente ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni di cui al presente contratto di concessione.

Agli effetti del rispetto dei protocolli interni (Direttiva Segr. Gen. n. 1/2015, come modificata ed integrata con direttive Segr. Gen. n. 1/2016, e n. 3/2016) in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti del Comune, si dà atto che il Dirigente stipulante:

- a) dichiara l'assenza di conflitti d'interesse ex artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013,
- b) dichiara che il presente atto non soggiace ad obbligo di pubblicità ai sensi

del D.lgs. n. 33/2013.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato.

Per il Comune di Valenza: Il Dirigente Lorenza Monocchio mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Generale di Valenza, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. .... pagine a video, più n. .... righe di pagina ....., redatto, con strumenti elettronici, da persona di mia fiducia, in presenza delle parti, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

**Per il Comune di Valenza – Il Dirigente:** \_\_\_\_\_

**Per l'Appaltatore** \_\_\_\_\_:

**Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Marcella Crescenzi Ufficiale  
Rogante**